



COMUNE DI PONZA

Provincia Di Latina

CAP. 04027 P.zza Carlo Pisacane Tel. 0771/80108 - Fax 0771/820573

Cod. Fiscale:81004890596 - Partita I.V.A. 01371870591

Prot. 6978 del 06/06/2022

ORDINANZA N° 25 /2022

OGGETTO:	ORDINANZA RECANTE DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN VETRO O MATERIALE METALLICO AI FINI DELL'ASPORTO, DURANTE IL PERIODO ESTIVO
-----------------	---

IL SINDACO

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

PREMESSO che:

- nel periodo estivo c'è un incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne ed in particolare nelle vicinanze degli esercizi commerciali, creando in caso di rottura un pericolo per l'incolumità delle persone e il decoro del patrimonio pubblico e privato;
- il fenomeno si verifica in molti punti dell'isola, maggiormente lungo il Corso C. Pisacane ove i consumatori dei pubblici esercizi, dopo aver consumato le bevande sono solerti abbandonare i vuoti in vetro sul muretto del Corso, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti ed in particolar modo quelli che transitano sulla sottostante Banchina T. Di Fazio;
- le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita di asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
- tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma costituisce anche a ingenerare una sensazione di degrado;
- tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili a tutti;

CONSIDERATO che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e/o metallo, praticata dai numerosi esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio, aperti nelle ore serali e notturne;

VISTA:

- la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli, che, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”; nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19.06.2017 U. 0011464;
- la Circolare del Ministero dell’Interno del 28.07.2017 con oggetto: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18.07 u.s. recante ad oggetto: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza;
- l’art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

VISTI:

- l’art. 6 del D.L. 03.08.2007 n. 117 conv. in legge 02/10/2007 n. 160, come modificato dalla legge 29/07/2010 n. 120 che dispone per le attività di vendita al dettaglio il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00;
- l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
- il D.M. 05.08.2008, recante “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione” che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza permettono la vendita anche di generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione con estrema facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l’Amministrazione Comunale e altre Istituzioni, comprese le Forze dell’Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l’ordinamento giuridico, ed in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RILEVATO che nel periodo estivo con relativo afflusso turistico, la vendita per asporto di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, possono contribuire ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti, nonché incidenti con lesioni alle persone;

APPURATO CHE le modalità di consumo da asporto di generi alimentari e bibite in vetro e lattina durante il periodo estivo con relativo bivacco degli avventori dei locali in aree pubbliche, generano il fenomeno dell’abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta, sia integri che frantumati, e che ciò costituisce fonte di pericolo per le persone ed eventuali automezzi che transitano nelle aree interessate dal fenomeno;

VISTO il T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6.5.1940 n. 635;

VISTI gli art.689,690 e 691 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle Ordinanze Comunali;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare in occasione dell'estate in corso, un provvedimento diretto a limitare l'utilizzo di contenitori di bevande in vetro o comunque in materiale contundente, su tutto il territorio;

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione del divieto di vendita e/o somministrazione di bevande in vetro o materiale metallico durante il periodo estivo;

DATO ATTO CHE:

- l'ordinanza è l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno, nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale;
- non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

ORDINA

Dalla pubblicazione della presente fino al 31 luglio 2022 dalle ore 20:00 di ciascun giorno fino alle ore 06:00 del giorno successivo, a tutti i pubblici esercizi, ai commercianti in sede fissa e/o ambulanti, ai titolari di laboratori artigianali, **situati da via Madonna fino a via Dante**, il divieto:

- di vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro o materiale metallico;
- di somministrare bevande in bicchieri di vetro all'esterno dell'esercizio, fatto salvo per la somministrazione ai tavoli in carico all'attività medesima;

Altresì:

- gli esercenti del territorio, dovranno servire in bicchieri di plastica riciclabile o carta riciclabile, le bevande richieste dagli avventori;
- A tutti gli esercenti di provvedere prima della chiusura notturna, alla rimozione di ogni forma di rifiuto abbandonato sul suolo dai clienti nell'area antistante interessata, durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico, devono risultare perfettamente pulite;

AVVISA

CHE, l'inosservanza di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2020, n. 267, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento;

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

Per tutti gli esercenti, di provvedere ad esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto;

CHE la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Ponza;
- venga notificata alle Associazioni ed imprese maggiormente presenti sul territorio, che si occupano di organizzazione di eventi nonché alle organizzazioni di categoria;
- venga ove possibile diffusa per le attività commerciali interessate;
- sia trasmessa mediante PEC a:

- PREFETTURA DI LATINA
- QUESTURA DI LATINA
- COMANDO POLIZIA LOCALE
- COMANDO CARABINIERI
- COMANDO GDF
- CAPITANERIA DI PORTO

La presente ordinanza è eseguita dagli organi di forza pubblica, perseguendo a termini di legge i contravventori.

IL SINDACO

Prof. Francesco Ferraiuolo

